



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Via Porta Carrese, 47 - 64100 Teramo

Tel: 0861252010 – Fax: 0861243127
Web: abruzzo.lnd.it - Email: cpLnd.teramo@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N. 39 del 26 Giugno 2020

SEZIONI

COMUNICAZIONI C.O.N.I.	2
COMUNICAZIONI F.I.G.C.	6
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	11
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE	16
GIUSTIZIA SPORTIVA	17

Comunicazioni C.O.N.I.

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si ritiene necessario evidenziare alle Società l'importanza che i dati sotto riportati siano esattamente inseriti nel portale web della LND.

Tale attività è fondamentale affinché l'iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni Sportive possa andare a buon fine; ricordiamo che solo dopo il buon esito dell'iscrizione all'Ente sarà permesso alla Società di ottenere la certificazione per gli usi necessari alla stessa.

Precisiamo che il sistema informatico della LND provvede a monitorare costantemente lo stato dei dati fiscali riportati dalle Società; nel caso venga riscontrato un errore, verrà prodotta una segnalazione - in automatico - e inviata per posta elettronica all'indirizzo ufficiale della Società.

Ecco perché riteniamo fondamentale riportare - al termine di questa informativa - l'elenco degli errori che le Società potranno ricevere; oltre al codice di errore viene descritto il significato e l'azione da intraprendere per sanare il problema.

1) Codice fiscale e denominazione della Società

Accertarsi che il codice fiscale e la denominazione della società indicati siano conformi a quanto attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Questi dati potranno essere verificati dal cedolino rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

2) Statuto e Atto Costitutivo

È necessario caricare sul portale LND lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società assicurandosi di indicare le data di registrazione all'Agenzia delle Entrate degli stessi e quindi inoltrarli con FIRMA ELETTRONICA.

Vi ricordiamo che solo i documenti firmati elettronicamente dalla società e approvati dal C.R. Abruzzo verranno inviati al registro del CONI.

N.B. sul portale del registro 2.0 del CONI gli estremi di registrazione dei documenti (Atto Costitutivo e/ o Statuto) devono coincidere nella sezione Anagrafica e nella sezione Documenti (le informazioni di quest'ultima sezione sono quelle che provengono dal caricamento dei documenti nel portale LND).

IN CASO DI DISCORDANZA

- Se è corretta la data indicata sul portale LND, la società è tenuta a modificare gli estremi di registrazione nella sezione Anagrafica del portale del CONI.
- Se è sbagliata la data indicata sul portale LND (e riportata nella sezione Documenti del portale CONI) occorre correggerla; la correzione avviene ricaricando i documenti sul portale LND, apponendo la data corretta e firmando nuovamente elettronicamente i documenti.

Solo successivamente all'approvazione dei documenti da parte del C.R. Abruzzo, la Società potrà inviare una e-mail chiedendo l'invio dei documenti al registro del CONI avendo cura di specificare i documenti corretti e le relative date.

3) Organigramma Società e sua Natura Giuridica

- a. Indicare con correttezza la natura giuridica della società.
- b. Se la Società ha forma giuridica di Associazione (riconosciuta o meno), oltre al Presidente - che deve essere il rappresentante legale - deve essere anche esplicitamente indicata la figura del Vice Presidente opportunamente censito nell'organigramma.
- c. Per le Società che hanno forma giuridica di Società di persone o capitali, è ammessa la figura dell'Amministratore Unico e quindi non è obbligatoria la presenza di un Vice Presidente.

d. Se la società ha cambiato rappresentante legale dopo l'inizio della stagione sportiva il portale del registro CONI segnalerà un'anomalia; occorre dunque che la Società scriva anche al CONI, all'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it chiedendo il cambio del Rappresentante Legale sul portale CONI; la richiesta deve essere corredata con l'opportuna documentazione (cedolino rilasciato dall'agenzia delle entrate e copia del documento di identità del nuovo legale rappresentante).

e. Verificare la conformità e l'esistenza, presso l'Agenzia delle Entrate, del codice fiscale del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio della Società.

In caso di errore la Società dovrà inviare all'indirizzo di posta elettronica crInd.abruzzo01@figc.it copia della tessera sanitaria del soggetto per l'opportuna correzione sul sistema informatico LND.

4) Nel caso la Società sia affiliata a più Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva (ad esempio le Polisportive), dovrà accertare che i dati di Presidente, Vice Presidente e Consiglio, combacino tra tutti gli Enti cui è affiliata.

Codici di errore, significato ed azione da intraprendere per la relativa correzione:

300: I Consigli inviati dagli organismi non corrispondono (nell'Organigramma non compare il Vice Presidente o ha un codice fiscale errato).

Correzione: Vedi punto 3.e precedente

310: La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo (sono incompleti estremi di registrazione Atto costitutivo/Statuto).

Correzione: Vedi punto 2

320: La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo (sono vuoti estremi di registrazione e mancano i documenti).

Correzione: Vedi punto 2

340: La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data del documento (nell'Anagrafica al CONI la data dello Statuto è diversa da quella del file pdf nei Documenti).

Correzione: Vedi Punto 2

400: La società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo

Correzione: questo errore va corretto direttamente sul portale del CONI, la società deve specificare eventualmente di non far parte di alcun gruppo sportivo militare come Fiamme Gialle ecc.)

410: La società non ha valorizzato il campo data di costituzione (manca data costituzione ed estremi di registrazione; - in Organigramma manca Vice Presidente; - manca Data Costituzione Società ed estremi di registrazione oppure mancano files pdf nei Documenti).

Correzione: Verificare l'Organigramma e vedi punto 2

420 La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria (manca natura giuridica ed estremi di registrazione mentre nell'Organigramma manca il Vice Presidente, oppure manca natura giuridica ed estremi di registrazione e files pdf nei Documenti).

Correzione: Vedi Punti 3.b e 3.c

430: La società non ha valorizzato gli estremi dello Statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).

Correzione: Vedi Punto 2

440: La Società non ha valorizzato la data di registrazione dello Statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).

Correzione: Vedi Punto 2

450: L'organismo non ha inviato il Presidente del Consiglio societario (Consiglio non aggiornato perché Organigramma vuoto; oppure Consiglio non aggiornato perché su Organigramma Presidente/Vice

Presidente non ratificati; oppure Consiglio non aggiornato perché Rappresentante Legale differente dal Presidente).

Correzione: Controllare l'Organigramma ed in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d

460: L'organismo non ha inviato il Vice Presidente del Consiglio societario (manca il Vice Presidente nell'Organigramma; oppure il Rappresentante Legale è differente da quello al CONI in Anagrafica; oppure l'Organigramma è vuoto e mancano Presidente e Vice Presidente.

Correzione: Controllare l'Organigramma della Società, in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d

470: L'organismo non ha inviato almeno un tesserato Dirigente (l'Organigramma è vuoto; oppure manca Presidente e Vice Presidente; oppure il Presidente non è ratificato).

Correzione: Controllare l'Organigramma della Società

490: Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto (mancano i files pdf nei Documenti).

Correzione: Verificare che i documenti siano stati dematerializzati, firmati elettronicamente e approvati dal C.R. Abruzzo

510: Il Rappresentante Legale della Società non coincide con il Presidente del Consiglio (il Rappresentante Legale nell'Anagrafica del registro CONI è differente da quello nell'Organigramma).

Correzione: Vedi punto 3.d

A seguito di tutti gli interventi effettuati sulle anagrafiche della società e dei Dirigenti in Organigramma, la Società potrà richiedere il nuovo invio dei dati al CONI ricordandosi sempre di specificare:

- Matricola federale e denominazione della Società;
- La correzione effettuata

REGISTRO CONI - AVVISO PER LE SOCIETÀ AFFILIATE – ESERCIZIO DIRITTO DI VOTO

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, **per esercitare il diritto di voto**, oltre alla previsione dell'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea Elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell'indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea all'attività sportiva ufficiale della F.I.G.C., **ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a **verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata** ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. S.S. 2019/2020- PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

Si rappresenta che l'iscrizione al **Registro C.O.N.I. delle Società Sportive dilettantistiche** decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l'avvio della nuova stagione 2019/2020, le società dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

Sul portale LND attraverso il menù "Dati Societari" è stata aggiunta la nuova funzione "Registro C.O.N.I." in cui le società potranno inviare i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente le società dovranno inviare elettronicamente il files caricati nel sistema menù "Firma elettronica" – "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I."

I sotto elencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono **obbligatori**:

- 1) Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando **obbligatoriamente** la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

I dati che seguono devono **obbligatoriamente** essere **validati** od opportunamente modificati secondo le procedure in essere già note alle Società:

- 1) Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
- 2) Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
- 3) Codice Fiscale e/o partita IVA della Società

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato **obbligatorio**, il programma di apposizione della firma elettronica **controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento**.

Rimane fermo l'obbligo per le Società di inoltrare tramite il portale della L.N.D. anche le **successive modifiche intervenute in corso di stagione**, inserendo sul portale, sempre in formato PDF, i verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificando sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Si invitano le società interessate ad attivarsi urgentemente ad inserire correttamente tutti i dati nella propria Area Società sul portale della LND.

Comunicazioni della F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N° 229/A DELLA F.I.G.C. DEL 23 GIUGNO 2020

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

- Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **lunedì 31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

⇒ Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**
- b) **da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:
- **dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);**
- **dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:
- **dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);**
- **dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) **da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)**
- b) **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro il 1° febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **lunedì 1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 31 marzo 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:
- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**
- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:
- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**
- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:
- **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**
- **da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- **da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **giovedì 1° luglio 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.

Comunicazioni del Comitato Regionale

PREMIO DISCIPLINA RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 18 giugno 2020, a modifica di quanto riportato sul C.U. n°5 del 25 luglio 2019 e seguenti, ha deliberato di erogare in favore delle Società vincitrici il “premio disciplina” non più un contributo pari al “diritto di iscrizione” relativo al Campionato di competenza, bensì un contributo straordinario *per un importo complessivo* di € 4.875,00.

Quanto sopra in considerazione della mancata conclusione dei campionati a causa del Corona –virus e del “contributo Covid” che verrà corrisposto alle Società.

I contributi di cui sopra, verranno assegnati alle singole Società al momento in cui le stesse regolarizzeranno le domande di iscrizione ai Campionati S.S. 2020/2021.

DOMANDA PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, DOMANDA PER CAMBIO DI SEDE SOCIALE, DOMANDA DI FUSIONE FRA SOCIETÀ

Si ricorda che le suddette domande, da redigersi sugli appositi moduli da **scaricare attraverso il link “servizi” del sito abruzzo.lnd.it** (moduli che si possono anche richiedere presso il Comitato Regionale Abruzzo – **Via Lanciano, s.n.c. –67100 L’Aquila - Tel. 0862/42681; Fax 0862/65177; e-mail: crind.abruzzo01@figc.it**) corredate dalla prescritta documentazione, **devono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di**

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020 – ore 12,00

Art. 17 N.O.I.F.

Denominazione Sociale

Il cambio di denominazione sociale è consentito alle condizioni di cui all’art.17 , delle NOIF

.... Omissis

..... All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Compilare il relativo modulo da scaricare dal sito abruzzo.lnd.it link [servizi](#) – “Domande Fusioni / Cambi di Denominazione”

- LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

- *allegare tutti i documenti richiesti nella domanda:*

Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di denominazione

Atto costitutivo originario

Nuovo Statuto sociale con la nuova denominazione

Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi .

IMPORTANTE:

La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di **un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.**

**Art. 18 N.O.I.F.
Sede sociale**

Il trasferimento di Sede Sociale è consentito alle condizioni di cui all'art.18 , delle NOIF , **e in base alle disposizioni in deroga** di cui all'allegato C.U. n° 313 della LND - DEL 10 GIUGNO 2020-(C.U. n° 213 / A della F.I.G.C.)

Si riporta di seguito lo stralcio del CU n° 213 / A della FIGC del 10 giugno 2020

.....“ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), **si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F. , per la stagione sportiva 2020 /2021:**

*.....**il trasferimento di sede** sarà consentito alle seguenti condizioni : **a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva ; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o , anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;***

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.”

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI SEDE SOCIALE

Compilare il relativo modulo da scaricare dal sito abruzzo.lnd.it link [servizi](#) – “Domande Fusioni / Cambi di Denominazione”

- LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO (DI DENOMINAZIONE E) **SEDE SOCIALE** VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

- **allegare tutti i documenti richiesti nella domanda:**

Copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di sede

Atto costitutivo originario

Nuovo Statuto sociale

Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi .

N.B. Non costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

**Art. 20 N.O.I.F.
Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda**

Le fusioni / scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art.20 , delle NOIF , **e in base alle disposizioni in deroga** di cui all'allegato C.U. n° 313 della LND - DEL 10 GIUGNO 2020-(C.U. n° 213 / A della F.I.G.C.)

Si riporta di seguito lo stralcio del CU n° 213 / A della FIGC del 10 giugno 2020

.....“ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), **si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F. , per la stagione sportiva 2020 /2021 :**

.....**le Società oggetto di fusione , la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.**

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.”

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE

Compilare il relativo modulo da scaricare dal sito abruzzo.lnd.it link [servizi](#) – “Domande Fusioni / Cambi di Denominazione”

- **LA DOMANDA DI FUSIONE VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- **allegare tutti i documenti richiesti nella domanda.**

Allegare alla stessa IN ORIGINALE :

- verbali **DISGIUNTI** dell’Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea
- verbale **CONGIUNTO** dell’Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea
- **NUOVO** Atto costitutivo e **NUOVO** Statuto della società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2020/2021) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi.

IMPORTANTE:

La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società.

L’esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE

E’ possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5.

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al COMITATO REGIONALE ABRUZZO con i seguenti allegati:

- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea
- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile, tassa di affiliazione) **da far pervenire ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 9.07.2020.**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo debitamente sottoscritto dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l’attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

VADEMECUM PER TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

VADEMECUM PER TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al 6 Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), **corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione.

Deve essere accluso anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Si precisa che i modelli per produrre le Domande di cui a margine si possono richiedere anche a mezzo fax al n° 0862/65177 – e-mail: crln.abruzzo01@figc.it o scaricare attraverso il link "[servizi](#)" del sito abruzzo.lnd.it

e devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio di

GIOVEDI' 9 LUGLIO 2020 ore 12,00

BANCA MPS E LND: CONVENZIONE PER LO SPORT

Il Comitato Regionale Abruzzo ricorda alle proprie società che dallo scorso mese di luglio è in vigore una convenzione molto vantaggiosa con la Banca MPS per l'erogazione di finanziamenti da 2.000 a 10.000 Euro (**Mps Valore Sport**).

Le agevolazioni si estendono a tutta una serie di prodotti e servizi, dedicati alla famiglia dello sport dilettantistico più grande d'Europa. Per maggiori dettagli è possibile visitare il link

[BANCA MPS E LND - CONVENZIONE PER LO SPORT](#)

NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si rende noto alle società che, come da pubblicazione FIGC del 17 giugno 2019 (Comunicato Ufficiale n.139/A), è entrato in vigore il nuovo **Codice di Giustizia Sportiva**.

Si invitano i dirigenti dei sodalizi abruzzesi a prendere visione del nuovo testo fruibile al link sottostante, che influirà su diverse aree, compresa quella dei modi/tempi per i reclami.

[NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA](#)

OBBLIGATORIETA' DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

A partire dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice medesimo.

Le Società dovranno, pertanto, comunicare un **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato obbligatorio** per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

NUOVO SITO E INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA

Si comunicano il nuovo link e l'indirizzo di posta certificata del Comitato Regionale Abruzzo :

abruzzo.lnd.it

Indabruzzo@pec.it

Comunicazioni Delegazione Provinciale

ELENCO SOCIETÀ PROMOSSE DELEGAZIONE DI TERAMO PER S.S. 2020/2021

Si riportano di seguito l'elenco delle Società **promosse** dai campionati Provinciali (organizzati dalle Delegazioni). *Per le relative classifiche, invitasi consultare i Comunicati Ufficiali delle rispettive Delegazioni.*

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA:

Società promosse al Campionato di Seconda Categoria S.S. 2020/2021:

SPORTING MARTINSICURO *

ATLETICO GIULIANOVA (a seguito di delibera del Consiglio Direttivo del CR Abruzzo del 18 maggio u.s. – riferimento CU 324 della LND)

** SQUADRA 1^o CLASSIFICATA A NORMA DEL C.U. N° 324 DELLA L.N.D. DEL 18/06/2020: “nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all’art 51 delle NOIF (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione determinatasi – si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.*

CAMPIONATO JUNIORES

Società promossa al Campionato di Juniores Regionale d’Elite S.S. 2020/2021:

CASTELNUOVO VOMANO (**n.b.** Società promossa al campionato Nazionale Serie “D”)

GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO AMBROGI ALDO E I SOSTITUTI BRUNO GUSTAVO E VARELLI SILVIA ASSISTITI DAL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. ARMAROLI LUCIO HANNO ADOTTATO NELLA SEDUTA ODIERNA LE DECISIONI DI SEGUITO TRASCRITTE

UNDER 19

GARE DEL 26/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 2/2020 REAL 3C HATRIA 1957 - CALCIO ATRI

Il Giudice Sportivo, fa presente che i provvedimenti disciplinari riguardanti la gara REAL 3C HATRIA 1957 – CALCIO ATRI sono riportati nel Comunicato Ufficiale n° 38 del 24/06/2020 in quanto, per mero errore materiale nel Comunicato Ufficiale n°36 del 05/03/2020 nonostante la dicitura “nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti” i provvedimenti disciplinari non erano stati registrati.

Tutto quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale è a carattere informativo, per la decorrenza dei termini e per il testo avrà valore ufficiale il **Comunicato affisso all'albo presso la sede della Delegazione Provinciale di TERAMO**. (Art. 13 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.)

Publicato in TERAMO ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale Il 26 giugno 2020

Il Segretario
Ottavio D'Agostino

Il Delegato
Ennio Di Provvido